



TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

A tutti i professionisti che collaborano con la Sezione Fallimentare

Il Presidente della seconda sezione civile, dott.ssa Monica Attanasio, sentiti i Giudici della Sezione, area fallimentare

- visto il D.l. n. 18 del 2020;
- considerato che l'art. 83 di tale Decreto dispone il differimento delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate per il periodo compreso tra il 9 marzo ed il 15 aprile (comma 1), e la sospensione per lo stesso periodo del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, anche non pendenti, fatte salve le eccezioni previste nel successivo comma 3;
- che dunque, malgrado l'espressa abrogazione degli artt. 1 e 2 del precedente D.l. n. 11/2020, ne risulta confermato e precisato il regime di sostanziale paralisi dell'attività giudiziaria per il primo periodo emergenziale, ora esteso sino al 15 aprile 2020;
- che permane pertanto la necessità di provvedere anche in ordine all'attività svolta materialmente fuori udienza ed all'esterno del Palazzo di Giustizia, e che riguarda gli ausiliari del giudice, in considerazione della generalizzata sospensione dei termini prevista per il cd. periodo cuscinetto ed al fine di assicurare anche per detta attività il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie e di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- sentita la Presidente del Tribunale;

CONFERMA

Le disposizioni già adottate con circolare del 12 marzo 2020, di seguito riportate:

ATTIVITA' DI VENDITA

Sono sospese tutte le vendite fissate nel periodo compreso tra il 9 ed il 15 aprile 2020, siano esse immobiliari o mobiliari, gestite direttamente dal curatore (o liquidatore giudiziale o liquidatore di procedure di sovraindebitamento) ovvero affidate a terzi, destinate a svolgersi con modalità telematica ovvero tradizionale. Della sospensione verrà data notizia sul PVB, e, nell'ipotesi in cui siano state già depositate offerte, si provvederà alla restituzione delle cauzioni agli offerenti.

È ugualmente sospesa l'attività dei periti, salvo che per l'attività che possa essere compiuta mediante acquisizione telematica della documentazione necessaria presso pubblici uffici.

Sono inoltre sospesi l'attività di visita da parte dei possibili interessati all'acquisto e qualsiasi altro accesso agli immobili, salvo che si abbia contezza o notizia verosimile di pericolo di danni a persone o a cose derivanti dall'immobile o di verosimile attività di danneggiamento alla sua consistenza materiale ad opera degli occupanti, nonché l'eventuale attività di liberazione di immobili facenti parte dell'attivo.

Le vendite così sospese saranno successivamente rifissate tenendo conto del presente periodo emergenziale e degli effetti che inevitabilmente esso avrà sulle dinamiche di domanda/offerta, per le difficoltà, anche materiali, di accesso al credito e la verosimile scarsa tendenza ad effettuare investimenti nel breve/medio periodo, e quindi, al fine di evitare svalutazioni di cespiti dell'attivo e manovre speculative, in lasso di tempo ragionevolmente lungo.

Si fa infine presente che, in ipotesi di già avvenuta aggiudicazione, il termine per il versamento del saldo prezzo è sospeso a mente dell'art. 1, comma 2, del D.l. n. 11/2020

ISTANZE E COMUNICAZIONI

Tutte le istanze o comunicazioni al giudice delegato devono essere inderogabilmente effettuate in forma telematica.

Nel caso di richiesta di emissione di mandato di pagamento o di decreto ex art. 108 l. fall., all'istanza dovranno essere allegati bozze del mandato o del decreto in formato PDF, onde consentirne la gestione con modalità esclusivamente telematica anche da parte dei GD e della Cancelleria.

Il deposito in forma telematica riguarda anche la relazione ex art. 33, comma 1, l. fall., la cui segretezza è comunque assicurata dalle limitazioni all'accesso al fascicolo telematico di cui all'art. 90 l. fall.

COLLOQUI

Tutti i colloqui tra giudice delegato ed i curatori o altri organi di procedure concorsuali saranno sostituiti da interlocuzioni tramite mail ovvero altre forme di comunicazione a distanza.

CERTIFICAZIONI PENALI

Il termine assegnato con decreto del 21 febbraio 2020 per il deposito di certificati penali e dei carichi pendenti è differito al 30 luglio 2020.

Si precisa inoltre (in via esemplificativa, per le ipotesi più ricorrenti, ed al fine di evitare dubbi e difformità interpretative):

- Nelle procedure di concordato preventivo sono sospesi:
 - a) il termine per il deposito della proposta, del piano, e della documentazione integrativa ex art. 161, comma 7;
 - b) il termine per il deposito del fondo spese;
 - c) il termine per eventuali integrazioni e/o chiarimenti ex art. 162, comma 1;
 - d) il termine per il deposito delle relazioni informative ex art. 161, comma 8, escluso peraltro quello per il deposito della situazione finanziaria dell'impresa, permanendo l'esigenza di controllo sull'andamento dell'attività della debitrice e trattandosi di incombente suscettibile di poter essere assolto mediante modalità che non comportano la necessità di contatti fisici, neppure tra l'impresa ed i suoi professionisti;
 - e) i termini per il deposito dei rapporti riepilogativi nella fase di esecuzione;
- Nelle procedure fallimentari:
 - a) sono sospesi i termini per il deposito della relazione ex art. 33, comma 1, e dei rapporti riepilogativi ex art. 33, comma 5;
 - b) è altresì sospesa l'attività di apposizione dei sigilli, salvo che si abbia contezza o notizia verosimile di pericolo di dispersione dei beni;

- c) per l'inventario, il "più breve termine possibile" di cui all'art. 87, comma 1, deve ritenersi decorrere a far data dal 16 aprile 2020;
- d) l'eventuale audizione del fallito verrà differita a momento successivo
- In tutte le procedure concorsuali:
 - a) non sono interdette la presentazione (con modalità telematica) di istanze e la conseguente attività provvedimento dei Giudici Delegati, salvo che quest'ultima consegua allo scadere di termini destinati a maturare nel periodo di sospensione (ad es. dichiarazione di esecutività del piano di riparto); resta poi ovviamente inteso che il termine per eventuali reclami inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 16 aprile 2020;
 - b) in presenza di disponibilità della procedura, al fine di accelerare i tempi della loro distribuzione ai creditori e di favorire quindi l'immissione di liquidità, tanto più necessaria nel presente contesto, si potrà e dovrà effettuare la predisposizione ed il deposito del progetto di riparto, nonché la successiva comunicazione dell'avviso ai creditori, con l'avvertimento che il termine per le osservazioni inizierà a decorrere dal 16 aprile.
- Le procedure prefallimentari verranno considerate urgenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 3, del Decreto, in caso di imminente scadenza del termine di cui all'art. 10 l. fall. o di imminente consolidamento di atti o pagamenti ex artt. 64, 65 e 67 l. fall., previa specifica segnalazione della parte, secondo quanto disposto dal Presidente del Tribunale

Ulteriori disposizioni, riguardanti il periodo compreso tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 saranno diffuse successivamente all'adozione del provvedimento del Presidente del Tribunale previsto dall'art. 83, commi 6 e 7, del D.l. n. 18/2020.

Si dispone che la presente circolare venga inserita nel Portale del Tribunale e inviata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona ed al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

Verona, 23 marzo 2020

Il Presidente della seconda sezione civile

Dott.ssa Monica Attanasio